



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 20.12.2016

Deliberazione n. GC-2016-696

Prot. Gen. n. PG-2016-145221

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2016-752

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani	Sindaco
Massimo Maisto	Vice Sindaco
Vaccari Luca	Assessore
Ferri Caterina	Assessore
Merli Simone	Assessore
Roberta Fusari	Assessore
Serra Roberto	Assessore
Chiara Sapigni	Assessore
Aldo Modonesi	Assessore
Felletti Annalisa	Assessore

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

--	--

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INDIGENZA, DI FAMIGLIA BISOGNOSA O DI DEFUNTI NON RECLAMATI AI FINI DELL'ACCESSO AI SERVIZI FUNERARI GRATUITI A FAVORE DI PERSONE DECEDUTE NEL COMUNE DI FERRARA O AL RIMPATRIO DELLE SALME DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI LE CUI FAMIGLIE VERSINO IN STATO DI BISOGNO.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INDIGENZA, DI FAMIGLIA BISOGNOSA O DI DEFUNTI NON RECLAMATI AI FINI DELL'ACCESSO AI SERVIZI FUNERARI GRATUITI A FAVORE DI PERSONE DECEDUTE NEL COMUNE DI FERRARA O AL RIMPATRIO DELLE SALME DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI LE CUI FAMIGLIE VERSINO IN STATO DI BISOGNO.

LA GIUNTA

a. VISTI:

- a.1. il [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*),
- a.2. il [regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 \[Libro II \(delle successioni\) Titolo I/II/III/IV, art. 2751\]](#) (*Approvazione del testo del Codice civile*);
- a.3. il [decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 \(art. 12, comma 4\)](#) (*Provvedimenti urgenti per la finanza locale*);
- a.4. il [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*);
- a.5. il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 \(art. 128\)](#) (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);
- a.6. il [decreto presidente della repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#) (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*);
- a.7. la [legge 8 novembre 2000, n. 328 \(art. 25\)](#) (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*);
- a.8. il [decreto legislativo 18 dicembre 2000, n. 267](#) (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- a.9. il [decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392](#), convertito con modificazione dalla [legge 28 febbraio 2001, n. 26 \(articolo 1, comma 7-bis\)](#) (*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*);
- a.10. il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
- a.11. la [legge 28 febbraio 2001 n. 26](#) (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali*);

- a.12. la [legge 30 marzo 2001, n. 130 \(articolo 5\)](#) (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*);
- a.13. Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#) (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*);
- a.14. Il [decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 novembre 2014](#) (*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*);
- a.15. Il [decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2015, n. 363](#)
- a.16. la [legge regionale Emilia Romagna 24 marzo 2004, n. 5](#) “*Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n. 2*”;
- a.17. la [deliberazione della Giunta Regionale del 24/01/2005, n. 66](#) “*Nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini immigrati*”;
- a.18. la [legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19](#) (*Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*);
- a.19. la deliberazione del Consiglio Comunale 16 dicembre 1996, n. 20/31983/1995 (articoli 4 e 22) ([regolamento comunale di polizia mortuaria](#));
- a.20. la deliberazione del Consiglio Comunale 22 dicembre 2014, n. 110371/2014 di approvazione del [contratto di servizio tra Comune di Ferrara ed AMSEFC Spa per la gestione dei servizi cimiteriali](#);

b. CONSIDERATO CHE:

- b.1. l'[art. 1 comma 7 bis del d.l. 392/2000](#) sancisce che “*la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#), nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non*

comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”;

- b.2. il regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera del C.C. del 16 dicembre 1996 P.G. n. 1983/95, prevede, all'art. 4 comma 2 lett. f), che *“tra i servizi gratuiti sono compresi la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 22; Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti dell’A.M.SE.F.C, la quale sarà compensata dal Comune secondo il contratto di servizio o simili”;*
- b.3. il suddetto regolamento prevede altresì all'art. 22 che *“Il Comune di Ferrara, tramite l’A.M.SE.F.C. ed alle condizioni contenute nell’apposito contratto di servizio con questa sottoscritto, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 21 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su proposta dell’U.S.L., sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. La proposta al Sindaco è a cura della Direzione Sanitaria dell’Istituto ospedaliero nel quale era ricoverato il defunto, oppure a cura della stessa U.S.L. in tutti gli altri casi. La tempestiva trasmissione all’A.M.SE.F.C. della dichiarazione dello stato di indigenza costituisce autorizzazione all’A.M.SE.F.C. stessa a provvedere alle forniture e prestazioni di servizi occorrenti in forma gratuita per gli utenti”.*
- b.4. Il Comune di Ferrara con deliberazione del C.C. del 22 dicembre 2014 P.G. n. 110371 ha affidato alla società AMSEFC SPA di Ferrara la gestione dei servizi cimiteriali nell'ambito del territorio comunale ed approvato il contratto di servizio che regola i rapporti tra il Comune e la suddetta società;
- b.5. il contratto di servizio, con validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, prevede all'art. 13 comma 5 che *“sono a carico della Società le operazioni di sepoltura dei soggetti che risultano essere indigenti e di quelli non reclamati nonché le operazioni di esumazione e di estumulazione in caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari”;*
- b.6. con atto del notaio Bissi del 15 dicembre 2015, la società AMSEFC SPA e la società FERRARA TUA – TRAFFICO URBANO AUTOPARKING SPA si sono fuse nella società FERRARA TUA SRL;

- b.7. la vigente normativa, nonché il Regolamento comunale di polizia mortuaria sopracitato, non stabiliscono criteri oggettivi per la valutazione dello stato di indigenza o la condizione di famiglia bisognosa del defunto per l'accesso ai funerali sociali;
- b.8. nelle more della revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria sopracitato è opportuno definire dei criteri oggettivi per individuare le condizioni di indigenza o di famiglia bisognosa del defunto o il disinteresse dei familiari, nonché adottare una procedura operativa condivisa tra i diversi uffici/enti interessati e coinvolti per la gestione dei servizi funerari gratuiti a favore delle suddette persone;

c. RITENUTO pertanto di adottare i seguenti criteri e definizioni da applicare per i funerali sociali di:

- c.1. **persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o non reclamate residenti nel Comune di Ferrara o decedute nel Comune di Ferrara ma non residenti e non reclamate o sconosciute.**
 - c.1.1. **Servizi forniti:**
 - c.1.1.1. servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura);
 - c.1.1.2. Inumazione in campo comune;
 - c.1.1.3. Esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione e conferimento dei resti in ossario comune.
 - c.1.2. **Condizione di indigenza:** si considera indigente la persona che sulla base di criteri oggettivi di valutazione non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese oggetto della presente delibera. Per valutare la condizione di indigenza del defunto solo in vita, tale da giustificare la gratuità della prestazione in oggetto, occorre tener conto degli accertamenti svolti da eventuali amministratori di sostegno e delle conoscenze del Servizio Sociale, per soggetti già in carico allo stesso, tenendo in particolare considerazione, alla luce di quanto accertato d'ufficio a proposito di redditi e patrimonio mobiliare ed immobiliare, quanto contenuto in eventuali recenti dichiarazioni/attestazioni ISEE degli interessati.
 - c.1.3. **Condizione di bisogno:** si considera famiglia bisognosa il nucleo familiare anagrafico del defunto e/o dei parenti di primo grado non conviventi col defunto che, sulla base di criteri oggettivi di valutazione, non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese oggetto della presente delibera. Per valutare la condizione di bisogno dei nuclei familiari dei parenti del defunto - come definiti nel periodo precedente - si dovrà considerare - visto quanto indicato al punto precedente a proposito degli accertamenti d'ufficio e visto anche quanto previsto dall'[articolo 25 della l. 328/2000](#) - l'attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare in questione.

c.1.4. Criteri oggettivi per le valutazioni e per l'attribuzione delle condizioni di cui agli articoli c.1 e c.1:

c.1.4.1. assenza di patrimonio immobiliare, alla data del decesso e come definito dall'[articolo 5 del d.p.c.m. 159/2013](#), in capo al defunto solo in vita ed ai componenti della famiglia bisognosa di cui all'articolo c.1;

c.1.4.2. patrimonio mobiliare, come definito dall'[articolo 5 del d.p.c.m. 159/2013](#), non superiore ad euro 4.000,00 in capo al defunto solo in vita e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decesso;

c.1.4.3. attestazione ISEE in corso di validità del defunto solo in vita o della famiglia bisognosa con un valore ISEE inferiore ad euro [5.500,00](#);

c.1.4.4. Nell'ipotesi di cui all'articolo c.1 ed in assenza di attestazione ISEE del defunto, la possibilità di fruire del funerale sociale è condizionata all'esistenza esclusiva di redditi IRPEF non superiori all'importo della pensione minima di cui alla specifica [circolare INPS emessa annualmente](#);

c.1.4.5. Qualora i parenti del defunto di cui all'articolo c.1, pur non possedendo tutti i requisiti di cui all'articolo c.1, c.1 e c.1, motivino e documentino l'impossibilità di ciascun nucleo familiare di appartenenza a sostenere i costi dei servizi funebri e cimiteriali, possono presentare istanza al Comune per l'eventuale ammissione al funerale sociale, in deroga ai criteri previsti nel presente atto.

c.1.5. Condizione di disinteresse dei familiari (defunti non reclamati): tale condizione si verifica quando i parenti legittimati alla successione hanno manifestato in modo inequivocabile, coerente e non contraddetto, anche eventualmente attraverso formale rinuncia all'eredità di cui all'[articolo 519 e seguenti c.c.](#), il loro disinteresse concretizzato con l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura del congiunto. Al fine di valutare la condizione di disinteresse dei familiari, saranno considerate le informazioni che potranno essere fornite dal Servizio Sociale o da altri uffici a conoscenza dei fatti. Il Comune dovrà valutare - sulla base degli elementi a disposizione ed in presenza di concreti elementi a sostegno della capacità reddituale e/o patrimoniale del defunto, la necessità/opportunità di richiedere, qualificandosi il Comune medesimo come creditore privilegiato ex [articolo 2751 c.c.](#), l'apertura della giacenza dell'eredità ai sensi dell'[articolo 528 e seguenti c.c.](#) Nel caso di defunti per i quali sia stata accertata la presenza di familiari che non si sono attivati per gestire e sostenere le spese funerarie, il Comune provvederà, a proprie spese, al funerale sociale, restando salva la facoltà di successiva azione di rivalsa per il recupero delle spese medesime sugli eredi legittimi e testamentari in forza di quanto previsto dal Codice Civile, con

particolare riferimento agli articoli [572](#), [2028](#) e seguenti, [2751](#). La società che gestisce i servizi cimiteriali richiederà al Comune, ai sensi dell'[articolo 4 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria](#) e del [contratto di servizio vigente](#), il rimborso delle spese sostenute.

c.2. Defunti non residenti nel Comune di Ferrara

c.2.1. Il Comune di Ferrara, avuta comunicazione del decesso e del fatto che il defunto non è stato reclamato, interpella il Comune di ultima residenza per acquisire il nulla osta all'esecuzione del funerale sociale da parte del Comune di Ferrara, con impegno implicito/esplicito al rimborso allo stesso delle spese sostenute (funerarie e cimiteriali). Il Comune provvede, tramite il gestore dei servizi cimiteriali, all'esecuzione del funerale sociale ed a richiedere il rimborso delle spese, comprese quelle relative alle operazioni cimiteriali, al Comune di ultima residenza.

c.2.2. Qualora il nulla osta non pervenga entro i termini stabiliti dalla procedura, il Comune di Ferrara provvederà ad espletare, tramite i soggetti preposti e sostenendone le spese, il funerale sociale, salvo richiederne il successivo rimborso, comprensivo delle spese relative alle operazioni cimiteriali, al Comune di ultima residenza.

c.3. Defunti residenti nel Comune di Ferrara e deceduti in altro Comune

c.3.1. Il Comune si impegna a rimborsare su richiesta le spese sostenute da altri Comuni per i funerali di persone residenti nel Comune di Ferrara, sole e in situazione di bisogno, prive di eredi sui quali gravano i pesi ereditari.

d. CONSIDERATO altresì che:

d.1. l'[art. 5, comma 1 lett. e\), della l.r. n. 5/2004](#) prevede, tra l'altro, che i Comuni *"concorrano alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso"*;

d.2. la [deliberazione della Giunta Regionale n. 66/2005](#) sancisce che:

d.2.1. il concorso alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti è compito istituzionale delle Amministrazioni comunali;

d.2.2. la procedura, in assenza di parenti o legittimi rappresentanti, è attivata direttamente dalla stessa Amministrazione;

d.2.3. per quanto riguarda le condizioni di concessione dei contributi *"lo stato di bisogno della persona deceduta e/o dei familiari richiedenti, (è) definito dal Comune con modalità regolamentari*

che di norma facciano riferimento ai criteri adottati per l'accertamento di detta condizione per la generalità dei cittadini residenti”;

- d.3. la vigente normativa non definisce i criteri per la valutazione dello stato di bisogno del defunto o del suo nucleo familiare;
- d.4. si ritiene, pertanto, di applicare, per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno di cui all'articolo d, i medesimi criteri sulla definizione di indigenza o di stato di bisogno adottati per i funerali sociali;

e. RITENUTO:

- e.1. di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona l'adozione della procedura operativa per la gestione dei servizi funerari gratuiti a favore di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia totale disinteresse da parte dei familiari, residenti nel Comune di Ferrara o decedute nel Comune di Ferrara ma non residenti e non reclamate o sconosciute;
- e.2. di approvare quanto previsto dalla presente deliberazione in via sperimentale, tenuto conto dell'assenza di una precedente analoga normativa in materia, sulla base delle simulazioni d'ufficio e prevedendo sin da ora un adeguato e costante monitoraggio degli effetti della stessa ed, all'occorrenza, l'eventuale sua revisione;

f. SENTITI il Settore Affari Generali, l'U.O. Servizi Demografici, il Servizio Affari Legali, Ferrara Tua Srl ed ASP Centro Servizi alla Persona;

g. VISTO l'[articolo 48 del d.lgs. 267/2000](#);

h. VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona e dalla responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ([articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#));

i. Con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA:

- 1.** di approvare le definizioni ed i criteri, come in premessa esposti, per l'individuazione della condizione di indigenza, di famiglia bisognosa o di defunti non reclamati ai fini dell'accesso ai servizi funerari sociali a favore di persone residenti e decedute nel Comune di Ferrara;
- 2.** di approvare quanto previsto dalla presente deliberazione in via sperimentale, tenuto conto dell'assenza di una precedente analoga normativa in materia, sulla base delle simulazioni d'ufficio e prevedendo sin

da ora un adeguato e costante monitoraggio degli effetti della stessa ed, all'occorrenza, l'eventuale sua revisione;

3. di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona l'adozione della procedura operativa per la gestione dei servizi funerari gratuiti a favore di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia totale disinteresse da parte dei familiari, residenti e decedute nel Comune di Ferrara o decedute nel Comune di Ferrara ma non residenti e non reclamationate o sconosciute;
4. di applicare, per il rimpatrio degli *stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno* di cui alla [l.r. n. 5/2004](#), i medesimi criteri sulla definizione di indigenza o di stato di bisogno adottati per i funerali sociali;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Celati, Direttore dell'Area Servizi alla Persona.

IL SINDACO

Tiziano Tagliani

IL SEGRETARIO GENERALE

Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 n. GC-2016-696 – Prot. Generale n. PG-2016-145221 - e avente oggetto DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INDIGENZA, DI FAMIGLIA BISOGNOSA O DI DEFUNTI NON RECLAMATI AI FINI DELL'ACCESSO AI SERVIZI FUNERARI GRATUITI A FAVORE DI PERSONE DECEDUTE NEL COMUNE DI FERRARA O AL RIMPATRIO DELLE SALME DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI LE CUI FAMIGLIE VERSINO IN STATO DI BISOGNO.

esecutivo il 13/01/2017

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 03-GEN-17 al 17-GEN-17

Ferrara, 03/01/2017

**L'addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri**